



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 13 GENNAIO 2026

Art. 3 (Accordo)

Principi della cooperazione militare

3.1 L'organizzazione e la conduzione delle attività concrete di cooperazione nel settore della difesa sono svolte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa dello Stato del Kuwait. 3.2 Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti saranno effettuate alternativamente a Roma e a Kuwait City, al fine di definire e concordare possibili intese specifiche per integrare e completare il presente Accordo, così come possibili programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate dello Stato del Kuwait. 3.3 Le modalità, i tempi e i luoghi per attività di cooperazione aggiuntive saranno specificati nelle suddette intese e programmi.

Versione in vigore dal 14 settembre 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026
Estremi	Legge 1 settembre 2026, n. 159
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-159-2026/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it